D.R.S. n. 1836/2026 MOD. A

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO la legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 e, in particolare, l'art. 49, comma 1 con il quale è disposta la rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni. ";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Santi TROVATO l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, con decorrenza 1 ottobre 2023;

VISTO il decreto 09 Gennaio 2026 n.7 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha prorogato all'Ing. Santi TROVATO l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina fino al 31 marzo 2026

VISTA la delibera di giunta regionale N.°104 del 18 marzo 2026, con la quale gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 marzo 2026 vengono prorogati per mesi tre;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.°231 del 12 giugno 2026, con la quale gli incarichi dirigenziali in scadenza il 30 giugno 2026 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2026;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, consistono nella costruzione di un loggiato in legno con annesso pergolato, e, diversi manufatti già demoliti, come dichiarato dalla ditta in data 10.03.2026, nel fondo ubicato in località "Serro Don Vittorio" frazione "Pianoconte" del Comune di Lipari – Foglio 91 part.62

RILEVATO che la ditta Omissis... e Omissis..., nella qualità di usufruttuari, con istanza acquisita al protocollo n.155622 del 20.12.2024 ha trasmesso al Genio Civile di Messina il progetto in sanatoria, richiedendo per esso il

rilascio di parere tecnico preventivo di conformità alla normativa sismica vigente, relativamente al solo loggiato in legno con annesso pergolato;
VISTO gli elaborati architettonici e gli elaborati strutturali a firma dell'Ing. Giovanni MARTELLA, nella qualità di Tecnico verificatore, il cui esame istruttorio ha consentito a quest'Ufficio di accertare che i calcoli strutturali di verifica sono stati redatti in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme tecniche del D.M. 17 Gennaio 2018 e articoli 52 e 83 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 e desumere che le stesse non danno luogo ad osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime. Quest'Ufficio con nota n.18752 del 11.02.2025 ha rilasciato favorevolmente alla ditta Omissis... e Omissis..., nella qualità di usufruttuari, e Omissis... e Omissis..., nella qualità di proprietari, il suddetto parere preventivo di conformità alla normativa sismica.
DATO ATTO che per i suddetti eseguiti lavori questo Ufficio, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme di cui alla legge n. 64/1974 (Capo IV del D.P.R. n.380/2001), con nota n.2028 del 08.01.2021 ha emesso, nei confronti della ditta Omissis... nato a Omissis... e Omissis... nata a Omissis... entrambi residenti in via Omissis..., nella qualità di coniugi usufruttuari, e della ditta Omissis... nato a Omissis... e Omissis... nato a Omissis... entambi ivi residenti in via Omissis..., nella qualità di proprietari, il verbale di inosservanza alla legge sismica di cui al D.P.R. 06 Giugno 2001 n.380 contestando gli artt. 93 e 94. 85 e 86, trasmettendolo, ai sensi dell'art.art. 96 comma 2 del D.P.R. n.380/2001, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

CONSIDERATO che con Sentenza n.197 del 03.03.2026 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e divenuta irrevocabile il 19.07.2026 il Giudice Dott.ssa Silvia Maria Spina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Omissis..., Omissis..., Omissis... e Omissis... per i reati agli stessi ascritti ai capi 1), 2) e 3) perchè estinti per decorso del termine di prescrizione;
CONSIDERATO che la ditta Omissis... e Omissis..., nella qualità di usufruttuari, con istanza acquisita al prot. n.33464 del 16.03.2026 e successive integrazioni acquisite al prot.n.90005 in data 24.07.26 ed al prot. n.114172 in data 07.10.26 ha richiesto il rilascio del parere definitivo ai sensi dell'art.100 D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 relativamente al solo loggiato in legno con annesso pergolato;
RITENUTO che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 64/1974 (art. 100 del D.P.R. n. 380/2001) così come modificato dell'art.14 della legge regionale 6 agosto 2021, n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16);
PRESO ATTO che quest'Ufficio, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'Ing. Giovanni MARTELLA, nella qualità di tecnico verificatore, possono sussistere;
RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati al parere reso sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 64/1974;
ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;
FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali, eseguite in violazione della normativa di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64 (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380), consistenti nella realizzazione di un loggiato in legno con annesso pergolato nel fondo ubicato in località “Serro Don Vittorio” frazione “Pianoconte” del Comune di Lipari – Foglio n.91 part.62 così come rappresentate e descritte nel progetto a firma dell'Ing. Giovanni MARTELLA, nella qualità di tecnico verificatore, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell’articolo 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (come modificato dell'art. 14, comma 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23), in ditta Omissis... nato a Omissis... e Omissis... nata a Omissis... entrambi ivi residenti in via Omissis... nella qualità di usufruttuari del terreno identificato al foglio 91 part.62 del Comune di Lipari, e, in ditta Omissis... nato a Omissis... e Omissis... nato a

Omissis entrambi residenti in via Omissis..., nella qualità di proprietari del terreno identificato al foglio 91 part.62 del comune di Lipari, possono sussistere.

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'articolo 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, sarà notificato tramite PEC al tecnico incaricato e brevi manu al proprietario o ad un suo delegato.

DATA 14 ottobre 2026

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi TROVATO
"firma omessa ai sensi art.3 D.lgs n.39/1993"